

## **DELIBERA N.739/09/CONS**

### **RILASCIO DI DEROGA DALL'OBBLIGO DI INVESTIMENTO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 66/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE PER IL CANALE A DIFFUSIONE SATELLITARE "ALICE"**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 16 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", ed, in particolare gli articoli 6 e 44;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'articolo 2, comma 301;

VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria";

VISTO il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti" approvato con delibera n. 66/99/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009;

VISTA l'istanza presentata dalla società Sitcom Televisioni S.r.l. per il proprio canale televisivo "Alice" con nota del 20 luglio 2009, prot. n. 0058202, con la quale richiede il rilascio della deroga dall'obbligo di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti di cui all'art. 4, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS e dall'obbligo di emissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte di cui all'articolo 3, comma 2 del medesimo regolamento;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 29 settembre 2009, prot. n. 75151, e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

VISTA la documentazione presentata dalla società in questione consistente nei modelli di registro programmi del canale “Alice” nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2009;

VISTE, altresì, le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di “Alice” dalle quali emerge come la linea editoriale sia effettivamente dedicata per oltre il 70% alla cucina;

RILEVATO che l’offerta di canali dedicati a tale tema è limitata sia sul territorio nazionale che in ambito europeo, e che la principale programmazione consiste in dimostrazioni pratiche e preparazione di pietanze realizzate direttamente in studio, in regime di autoproduzione;

RILEVATO pertanto che a fronte della limitata domanda costituita da tale tipologia di programmi, corrisponde una altrettanto esigua offerta da parte dei produttori indipendenti;

RILEVATA inoltre la necessità di offrire un palinsesto qualitativamente coerente con il *target* di riferimento cui il suddetto canale si rivolge, soprattutto in ragione del posizionamento dello stesso all’interno della piattaforma satellitare Sky Italia, che richiede altresì il rispetto di elevati *standard* qualitativi;

RITENUTO che l’approvvigionamento di opere di produttori indipendenti per il canale “Alice” comporterebbe oggettive problematiche per quel che attiene il reperimento di prodotti compatibili con la programmazione del canale e con il pubblico di riferimento, comportando una potenziale compromissione del posizionamento sul mercato del canale in questione;

RITENUTO che la linea editoriale tematica del canale, non prevedendo la trasmissione di film è, di conseguenza, incompatibile con il rispetto dell’obbligo di emissione in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, di cui all’art. 3, comma 2, del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di deroga dall’obbligo di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti di cui all’art. 4, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS e dall’obbligo di emissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte di cui all’articolo 3, comma 2 del medesimo regolamento;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. Il canale satellitare “Alice” è esentato dall’obbligo di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti di cui all’art. 4, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS.

2. Il canale satellitare “Alice” è esentato dall’obbligo di emissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi 5 anni, di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS.

3. L’esenzione dai suddetti obblighi decorre dall’anno 2009, durante il quale é stata presentata la domanda di deroga e perdura fino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.

4. La società Sitcom Televisioni S.r.l. autorizzata alla trasmissione del canale a diffusione satellitare “Alice”, è tenuta a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, qualunque variazione concernente il possesso dei requisiti di ammissibilità per la richiesta della deroga di cui al’art. 8 del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS che modifichi quanto dichiarato dalla stessa in sede di richiesta di deroga o nel corso del conseguente procedimento.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.

Roma, 16 dicembre 2009

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola